

Legge regionale 03 febbraio 2003, n.8

**Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2002, n.7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina).**

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2002, n.7)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina) le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2002".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della LR 7/2002 le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2002".

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2002, n.7)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della LR 7/2002 e' aggiunto il seguente:

"1.bis Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge relativi all'anno 2002 si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2002:

in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi speciali - Spese correnti", euro 206.000,00;  
in aumento:

UPB n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti", euro 206.000,00.